



Comune di LASTRA A SIGNA (FI)

Regolamento per la disciplina
dell'istituto dell'interpello

Approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 30/06/2016

Indice

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Fattispecie

Articolo 3 – Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza

Articolo 4 – Contenuto dell'istanza

Articolo 5 – Effetti della presentazione dell'istanza

Articolo 6 – Risposta

Articolo 7 – Effetti della risposta

Articolo 8 – Inammissibilità dell'istanza

Articolo 9 – Impugnabilità della risposta

Articolo 10 – Norma di rinvio

Articolo 11 – Abrogazioni

Articolo 12 – Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27/07/2000, n. 212 concernente “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*” e del decreto legislativo 24/09/2015 n. 156 recante “*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*”, disciplina il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 2

Fattispecie

1. Il contribuente può interpellare il Servizio Tributi del Comune per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie.

Articolo 3

Soggetti, termine e modalità di presentazione dell’istanza

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali.
3. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del

contribuente.

5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, a mezzo fax o per via telematica attraverso Pec.

7. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.

8. L'istanza di interpello deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo pec all'indirizzo: comune.lastra-a-signa@pec.it ;
- b) con fax al Comune ;
- c) con consegna al Protocollo Generale del Comune sito in Piazza del Comune n. 17 ;
- d) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Piazza del Comune n. 17 50055 Lastra a Signa.

Articolo 4

Contenuto dell'istanza

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere a pena di inammissibilità :

- a) i dati identificativi del contribuente istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

Articolo 5

Effetti della presentazione dell'istanza

1. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 6

Risposta

1. Il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce formula la propria risposta entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC .
2. La risposta all'istanza di interpello deve essere scritta e motivata.
3. Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al successivo articolo 8, in ipotesi di carenza dell'istanza dei requisiti di cui al precedente articolo 4, il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a regolarizzarla entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta

dell'Ente. I termini per la risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

5. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il funzionario responsabile del tributo richiede, una sola volta, al contribuente istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.

Articolo 7

Effetti della risposta

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo modifiche normative o rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. In quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica notificata dal Comune al contribuente.

2. La risposta vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo.

4. In caso di mancata risposta nei termini di cui al precedente articolo 6, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione fornita dal contribuente.

Articolo 8

Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza di interpello è inammissibile se:

- è priva dei dati identificativi dell'istante;
- manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;

- non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
- ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 9

Impugnabilità della risposta

La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

Articolo 10

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo 11

Abrogazioni

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.